

STATUTO

SCI CLUB MONASTEROLO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1. Denominazione



È costituita un'Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata "SCI CLUB MONASTEROLO Associazione Sportiva Dilettantistica", *in breve* "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D."

Art. 2. Sede e durata

La sede legale dello "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D." è in Fraz. Monasterolo, comune di Cafasse Via Fermi, 5.

La sede sociale è in Fraz. Monasterolo comune di Cafasse Via E. De Amicis, 6.

La sede sociale potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo e approvazione della Assemblea degli associati.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3. Scopo

Lo "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D." è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo il miglioramento psico-fisico, morale e culturale della collettività favorendo la diffusione e la pratica, sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda, dello sport e della cultura in genere ed in particolare delle attività sciistiche.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, lo “SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D.” potrà:

1. perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
2. svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
3. partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica di Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui intenderà aderire;
4. promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
5. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Lo “SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D.” sarà affiliata al C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), del quale rispetta lo Statuto e i Regolamenti. La Società Sportiva La stessa inoltre rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Essa può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.

Lo “SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D.” potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

Essa è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

Art. 4. Soci

I soci dello “SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D.” possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s’impegnano a realizzarli.

Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione.

L’adesione allo “SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D.” è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Per partecipare alle attività sociali il socio deve obbligatoriamente rinnovare la tessera sociale tramite il pagamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di porre il proprio veto, dandone motivazione, all’iscrizione del socio.

Art. 5. Diritti dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall’Associazione.

I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dello “SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D.” e di osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce.

Art. 6. Decadenza dei soci

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio direttivo;

b) per radiazione deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.

c) comportamenti non conformi alle finalità dello Statuto ed al Regolamento interno deliberato dall'assemblea.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere allo "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D." non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7. Organi sociali

Gli organi dello "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D." sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.

Art. 8. Funzionamento dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dello "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D." ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la

convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Non sono ammesse deleghe.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9. Validità delle assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Art. 10. Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dello "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D.". In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 11. *Assemblea straordinaria*

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dello "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D.". In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- eventuale mancato rinnovo dell'affiliazione al C.S.I.;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

Art. 12. *Consiglio direttivo*

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 11 membri. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio direttivo rimane in carica cinque anni sociali e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre Società sportive affiliate al C.S.I..

Art. 13. *Compiti del Consiglio direttivo*

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- b) convocare le assemblee dei soci;
- c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- e) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

Art. 14. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano. Rimane in carica per cinque anni sociali.

Art. 15. Dimissioni

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Art. 16. Il rendiconto

Il Consiglio direttivo redige i bilanci della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Associazione.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 17. Anno sociale

L'anno sociale inizia il 15 e termina il 14 Ottobre di ciascun anno.

Art. 18. Entrate

Le entrate dello "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D." sono costituite:

- a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali, ricreative e culturali;
- b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

Art. 19. Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni;
- b) dai trofei vinti.

c) dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi versati dai soci e per i servizi istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati e dalle liberalità;

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 20. Scioglimento

Lo scioglimento dello "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D." è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 21. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.O.N.I., del C.S.I. o di altra associazione legalmente riconosciuta a cui lo "SCI CLUB MONASTEROLO A.S.D." è affiliata ed in via residuale le norme del codice civile e le leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Monasterolo di Cafasse, 15 ottobre 2012

Firme autografe dei presenti:

Roberto Fregonese *Fregonese Roberto*

Giuseppe Michelotti *Michelotti*

Demaria Andrea *Demaria Andrea*

Massimo Cora *Massimo Cora*

Alessandro Brero *Alessandro Brero*

Stefano Brero *Stefano Brero*

Matteo Favalaro *Matteo Favalaro*

Lisa Ferraro *Lisa Ferraro*

Stefano Carosio *Stefano Carosio*

Andrea Anglesio *Andrea Anglesio*



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CIRIE'

Sciolto originale dell'atto qui
registrato il *26/10/2012*
N. *3967* Serie *3*

IL CAPO TEAM U.T.
MARIA ELENA DI S. EANTINO
Firma su delega del Direttore Provinciale